

Legge obiettivo per le città

1 Aprile 2005

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2005 del Decreto Legge sulla competitività, il Governo ha completato il “Piano d’azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”, presentando il 22 marzo scorso alla Camera dei Deputati il disegno di legge che contiene gli altri strumenti per il rilancio del Paese.

Nel disegno di legge (Atto C/5736), all’art. 9, è stata inclusa anche la “Legge obiettivo delle città” che nasce da una proposta dell’ANCE per riassegnare alle città il ruolo significativo che queste possono svolgere per lo sviluppo economico e la competitività dell’Italia a livello comunitario ed internazionale.

La proposta di una Legge obiettivo per le città era stata presentata dall’ANCE al Governo nel luglio 2004 insieme ad una serie di altre iniziative in materia di politiche abitative ed infrastrutturali ed aveva costituito l’oggetto di un apposito tavolo tecnico di confronto con la Presidenza del Consiglio e il Ministero delle infrastrutture.

Il testo della Legge obiettivo fatto proprio dal disegno di legge differisce parzialmente da quello avanzato dall’ANCE, ma contiene tutti i punti cardine della proposta originaria:

- snellimenti procedurali
- concertazione istituzionale preventiva sulla compatibilità territoriale degli interventi
- appositi strumenti conciliativi dei contrasti inter-istituzionali e pubblico-privati
- applicazione di nuovi criteri di gestione urbanistica improntati a principi di compensazione e premialità.

Significativa, in particolare, per garantire l’efficacia del piano degli interventi, la previsione di strumenti quali il trasferimento dei diritti edificatori e la conseguente istituzione di un apposito registro nonché l’attribuzione di incrementi premiali di diritti edificatori per la maggiore dotazione di servizi e spazi pubblici e il

miglioramento della qualità urbana.

Quanto agli aspetti procedurali, l'art. 9 attribuisce l'iniziativa al Governo che è chiamato perseguire alcuni obiettivi fondamentali, fra i quali la risoluzione dei problemi di mobilità e l'incremento della dotazione di infrastrutture.

In particolare, il primo passaggio è rappresentato dall'elaborazione da parte del Ministero delle infrastrutture, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, delle Linee-guida per la predisposizione del piano degli interventi che dovrà essere presentato dai comuni abilitati.

Successivamente, entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Linee-guida, il Ministero delle infrastrutture, d'intesa con le Regioni, provvede ad individuare gli ambiti urbani e di area vasta, strategici e di preminente interesse nazionale, dove attuare gli interventi di sviluppo, riqualificazione e valorizzazione.

L'elenco dei comuni abilitati a presentare proposte di piano viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entro i successivi 120 giorni, i comuni dell'elenco trasmettono le loro proposte al Ministero delle infrastrutture e alla Regione competente.

I piani saranno poi approvati dal CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica.

L'attuazione del piano è garantita attraverso la sottoscrizione di un accordo di programma quadro da parte dei soggetti competenti.

[1938-Stralcio ddl Camera n. 5736.pdf](#)[Apri](#)